



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62

OGGETTO: Ratifica variazioni agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L." **RINVIO DEL PUNTO ALL'O.D.G.**"

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **novembre** dalle ore 10.00 in poi in Castelvetrano e nella **Sala delle adunanze consiliari, di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale del 17/11/2020 n. 46118, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA.

Presenziano ai lavori, ai sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco, e gli Assessori: Cappadonna e Barresi.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 24 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	MARTIRE Calogero	X		13	ABRIGNANI Angelina	X	
2	VIOLA Vincenza	X		14	CRAPAROTTA Marcello	X	
3	STUPPIA Salvatore	X		15	DITTA Rossana	X	
4	CURIALE Giuseppe	X		16	MANUZZA Antonino	X	
5	MANDINA Angela	X		17	VIRZI' Biagio	X	
6	CIRRINCIONE Patrick	X		18	GIANCANA Antonio	X	
7	FOSCARI Filippo	X		19	CALDARERA Gaetano	X	
8	DI BELLA Monica	X		20	COPPOLA Giuseppa	X	
9	MALTESE Ignazio	X		21	BONASORO Maurizio	X	
10	CAMPAGNA Marco	X		22	LIVRERI Anna Maria	X	
11	MILAZZO Rosalia	X		23	CORLETO Anna	X	
12	CASABLANCA Francesco	X		24	VENTO Francesco	X	

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente pone in trattazione il terzo punto avente per oggetto: “*Ratifica variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L.*”.

Il Consigliere Curiale, prima della lettura della deliberazione, chiede la parola, al fine di sollevare una questione pregiudiziale e sospensiva ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, sul punto in oggetto, il Presidente gliene dà facoltà

CURIALE: *Vista la presenza del Responsabile della Direzione Finanze, dott. Di Como, per quanto riguarda l’atto deliberativo portato oggi al cospetto del Consiglio Comunale, riguardante “Variazione agli stanziamenti di bilancio” ed è una ratifica ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del TUEL, è proprio su questa norma a cui lei, nella qualità di Responsabile della Direzione VIII, ha fatto riferimento, visto il carattere d’urgenza che è stato sollevato, io adesso non entro nel merito di quello che è il contenuto dell’atto stesso, e quindi sulle motivazioni che hanno portato l’ufficio all’urgenza della presentazione dell’atto deliberativo, ma vado oltre, su quella che è la norma citata e ho motivo di ritenere che le disposizioni di cui all’articolo 4 e 5, dell’articolo 175, del Testo Unico degli Enti Locali, non trovano applicazione nell’ordinamento regionale, e questo lo stabilisce l’articolo 45, della Legge Regionale n. 26 del 93, che lei conosce benissimo, ma aggiungo di più e vado oltre, perché la Regione quest’anno ha introdotto con una nuova norma regionale, la norma regionale n. 9 del 2020, che all’articolo 1, comma 17, proprio perché la legge che citavo poc’anzi non consente l’applicazione in Sicilia dell’art. 175 comma 4 e comma 5, interviene e dice al comma 17, della sopradetta L.R. n. 9 del 2020, che la Giunta Comunale limitatamente ai fondi utili a fronteggiare l’emergenza Covid 19, quindi, va ad identificare in maniera specifica quando intervenire e utilizzare questa norma, tenuto conto del carattere d’urgenza, è autorizzata ad effettuare variazioni di bilancio ratificate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 175 del TUEL e successive modifiche, pertanto, signor Presidente e qui mi rivolgo a lei, nonché al Responsabile di Direzione, credo che ci siano tutti i presupposti perché l’atto deliberativo venga ritirato e venga eventualmente riformulato non con i crismi, così come individuati dall’ufficio, utilizzando e ricorrendo all’urgenza, che non riguarda nello specifico la legge che lo prevede in Sicilia, che è la legge 9/2020, perché questi finanziamenti non sono finanziamenti per l’emergenza covid, sono tutt’altro, e quindi chiedo che questo atto deliberativo venga ritirato, riformulato con i crismi previsti dal TUEL e delle norme che in Sicilia sono recepite, questa è la motivazione per cui chiedo il ritiro, a lei la decisione, ovviamente ha il Segretario a disposizione, il dott. Di Como che conosce meglio di me questa norma e, pertanto, mi aspetto il conseguente ritiro dell’atto deliberativo.*

Ci tengo che quanto detto venga messo a verbale Segretario, formulerò tutto anche per iscritto e lo depositerò da allegare al verbale della seduta odierna. (All. A)

Il Presidente, alle ore 13,45, sospende la seduta del Consiglio Comunale per consultarsi con il Segretario Generale in merito alla richiesta del Consigliere Curiale.

Alla ripresa sono le ore 15.35, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 23 consiglieri (All. B).

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: *avevo sospeso il Consiglio sulla questione pregiudiziale e sospensiva sollevata dal consigliere Curiale, mi sono confrontato con la Segretaria e perché la questione è tecnica, mi sono anche confrontato con il dott. Di Como, ex articolo 43, le proposte sulla questione pregiudiziale devono essere decise dalla Presidenza, sentito il Segretario, prima di iniziare e procedere nella discussione, sentito il Segretario dichiaro che si può procedere nella discussione, dò ora la spiegazione del perché ho preso questa decisione.*

Il Presidente dà lettura della questione pregiudiziale e sospensiva scritta dal Consigliere Curiale e consegnata al Segretario per fare parte integrante del verbale.

Il Consigliere Curiale ha scritto: ho motivo di ritenere che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, dell’articolo 175 del TUEL, non trovano applicazione nell’ordinamento regionale, evidentemente siciliano, in quanto con l’articolo 45, della Legge Regionale n. 26 del 1993 sono state soppresse dal recepito comma 3, dell’articolo 32, legge 142/90, ora contenuto del comma 4, articolo 42 TUEL, proprio le disposizioni che consentivano la variazione degli storni di bilancio in via d’urgenza deliberati dalle giunte, salvo ratifica consiliare, infatti, il ricorso alla variazione di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 185, comma 4 del TUEL, è consentito in Sicilia, limitatamente,

esclusivamente ai fondi utili a fronteggiare l'emergenza covid-19, giusto articolo 1, comma 17, della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, nelle more dell'adozione delle misure nazionali in materia, la giunta comunale nell'esercizio provvisorio relativamente ai fondi utili a fronteggiare l'emergenza covid-19, dichiarato con delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, tenuto conto del carattere d'urgenza, è autorizzato a effettuare variazioni di bilancio, ratificato al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 175, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 167 e s .m. e i. Per conoscenza del Consiglio Comunale, ma è agli atti, quindi, poi chiunque lo potrà consultare, ne potrà estrarre copia, vi dico qual è il parere sulla base del quale ho basato la mia decisione;

Il Presidente dà lettura del parere elaborato dal Responsabile dell'VIII Direzione sulla questione pregiudiziale avanzata dal Consigliere Curiale.

Quindi: richieste in merito alla questione pregiudiziale mosse dal Consigliere Comunale, Giuseppe Curiale, in merito all'applicazione in Sicilia dell'articolo 175, comma 4 e 5 del TUEL. Con riferimento a quanto in oggetto, si conferma l'applicabilità della norma sopra citata per il seguente ordine di motivi. Il TUEL, laddove ha voluto escludere l'applicazione di disposizioni per le regioni a statuto speciale, lo ha previsto espressamente, così come all'articolo 105, la disposizione normativa di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118 testualmente recita, a decorrere dal primo gennaio 2015, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto, la Legge Regionale nel momento in cui recepisce le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, salvaguardando la propria disciplina derogatoria sta implicitamente applicando agli enti locali, non oggetto di specifica disciplina, le nuove disposizioni sulla organizzazione contabile contenute nel citato decreto, pertanto, in mancanza di una diversa disciplina regionale specifica, devono ritenersi applicabili anche agli enti locali della regione Sicilia le disposizioni inerenti relazioni di bilancio previsti dal TUEL di cui all'articolo 175, comma 4 e 5, questo è il parere e vi ho comunicato la mia decisione, quindi, possiamo procedere.

CURIALE: *la ringrazio per averne dato lettura, chiedo già adesso una copia della risposta del Responsabile dell'VIII Direzione, perché personalmente non credo che sia corretto continuare nei lavori, perché i riferimenti che si fanno in quella nota, ostano con quella che invece è la normativa regionale, però vorrei aggiungere una cosa, è lì non è specificato, e visto che il Responsabile della VIII Direzione è presente, io gradirei avere una spiegazione, perché se è così, come ha detto il dott. Di Como, vorrei capire come mai la Regione Sicilia, e l'ho specificato nella nota che ho presentato nella pregiudiziale, perché la Regione Sicilia in data 12 maggio 2020, con la Legge Regionale, n. 9, ha specificato, all'articolo 1 comma 17, che in Sicilia si applica l'art. 175 del TUEL, soltanto per fronteggiare l'emergenza covid-19, perché altrimenti non si giustifica quella risposta che lei adesso ha letto Presidente, perché se così fosse, la Regione Sicilia non doveva a maggio dire che si applica anche in Sicilia, parliamo del maggio 2020, quindi, gradirei che venisse completata la risposta che ha dato il Responsabile dell'VIII Direzione su quello che sto dicendo adesso io, per completezza degli atti, perché personalmente ho intenzione, visto che lei si sta assumendo la responsabilità di continuare, lei ha detto con il supporto del parere della Segretario, io dico, io ho intenzione, comunque vadano i lavori, al termine della votazione, di mandare tutto all'organo di controllo della Corte dei Conti, perché personalmente io credo che si sta andando contro quella che è una norma regionale, nel momento in cui si scrive che invece così non è in Sicilia, rimango della mia opinione e gradirei averlo dimostrato concretamente con una norma regionale, non con un Decreto sul quale ho qualche dubbio, perché personalmente non lo conosco, però, se ha impiegato due ore nel fare questa ricerca l'ufficio, vuol dire che qualche dubbio c'è ancora tutt'ora, per cui su quell'aspetto attendo una risposta o un'integrazione a quella nota, perché per me è fondamentale. Ripeto Presidente, se la norma è così come è stato scritto e quindi che è legittimo utilizzare l'art 175, comma 4, e magari dopo, il comma 5, perché la Regione Sicilia a maggio con la legge n. 9 dice che si può applicare anche in Sicilia solo per il covid-19? Lo vorrei spiegato dal dott. Di Como o dal Segretario, da qualcuno che possa aiutare a svolgere i lavori in maniera corretta.*

Dott. Di COMO: *dà lettura dell'art. 1, comma 17, della L.R. 9/2020 ed aggiunge: "la Regione ha inteso dire ai Comuni che, nell'eventualità in cui c'è l'urgenza e l'emergenza di fare queste variazioni di bilancio, possono, così come è possibile fare, rivolgersi all'istituto dell'articolo 175, comma 4, è un ampliamento delle competenze dato agli Enti Locali e alla giunta municipale. La*

Regione non ha fatto altro che dire, che se c'è proprio questa estrema urgenza, e le variazioni sono variazioni che secondo i principi contabili dovrebbero essere adottate dal Consiglio Comunale in via ordinaria, puoi ricorrere ad applicare la variazione in via d'urgenza, senza articolo 175, comma 4, in ampliamento, lo puoi fare, ma non solo limitatamente all'emergenza Covid. La Regione dice lo puoi fare, se non ci sono i tempi per approvare la variazione ordinaria di bilancio, puoi ricorrere all'istituto dell'art. 175, comma 4, implicitamente dice che i Comuni possono applicare questa disposizione normativa”.

MARTIRE: io ritengo che al di là di quelle che sono le motivazioni che sono state addotte dal dott. Di Como, che così come noi abbiamo più volte sollecitato, sono delle considerazioni personali, in quanto non si riscontra nessuna parte l'ufficialità delle cose da lui dette, il problema è serio, è un problema concreto, che non ci mette nelle condizioni di potere continuare nei lavori in maniera serena. Questo è un argomento che sicuramente è di competenza del Collegio dei Revisori, che al di là di ogni tipo di considerazione, oggi doveva essere in aula a supportarci su quelle che erano le nostre perplessità in merito, non soltanto alla legittimità, ma anche a tutte le problematiche che sono state anche in seguito sollevate correttamente da parte del Consigliere Curiale, quindi, non basta un parere del Responsabile del Procedimento per superare quello che è il problema sollevato, è necessario che ci sia il parere del Collegio Revisori. Sappiamo che il Collegio non c'è, perché non sono attualmente stati nominati da parte del Comune, visto che c'è la vacatio, però il buon senso vuole che, anziché metterci nelle condizioni di assumerci delle responsabilità che ovviamente non ci competono, che l'atto venga rinviato, in attesa della nomina del Collegio dei Revisori, e a tal proposito, perché non sono soltanto queste le eccezioni che vengono sollevate, per quanto mi riguarda c'è un problema sull'attuazione del criterio di urgenza che viene adottato da parte dell'ufficio, perché non si evince quale tipo di urgenza è insita all'interno dell'atto, è un'urgenza che è stata dettata in maniera discrezionale dal Responsabile del Procedimento, non sappiamo per quale motivo, siccome non ci sono solo trasferimenti di somme che vengono variate in bilancio, ma ci sono anche delle somme che vengono utilizzate discrezionalmente, non soltanto dall'amministrazione ma anche dai funzionari, è opportuno che tutto questo venga sicuramente avallato da un parere autorevole del Collegio dei Revisori, che oggi è assente. E' per queste motivazioni, che io prego il Segretario di tenere in considerazione a verbale, ci appelliamo all'articolo 25 del Regolamento, che prevede che la trattazione di un argomento può essere sospesa o rinviata dal Presidente su proposta dello stesso o di un gruppo consiliare, per essere affrontata o proseguita per un'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta, in caso di opposizione sulla proposta a decidere il consiglio, seduta stante, ascoltando un intervento a favore e uno contro, e quindi, le chiedo di mettere a votazione la proposta del rinvio del punto all'ordine del giorno.

SINDACO: sulla legittimità di un atto decide il Segretario Comunale. Il Presidente sente il Segretario Comunale, se ritiene che possa essere, in maniera varia, discusso e votato in aula, lo si valuta e si decide, altrimenti si rinvia, quindi, il Segretario Comunale da il suo parere. Ogni volta si sottolinea quando interviene il Responsabile dei Servizi Finanziari, questo è il suo parere, e chi lo dovrebbe dare il parere? Lo dà responsabilmente e si assume la responsabilità e lo firma, salvo dimostrare, ma non mi pare che sia mai successo, che quel parere è stato dato in maniera irresponsabile o non tenendo conto della normativa, quindi, io chiedo che sia il Segretario Comunale ad esprimersi sulla legittimità dell'atto.

Esce Livreri, presenti n. 22

MARTIRE: non penso sia proprio così, Sindaco: il parere di legittimità non esime più all'interno degli atti deliberativi e non lo dà il Segretario. Qua c'è un parere di regolarità contabile che deve essere dato oltre che dal Responsabile del Settore anche dal Collegio dei Revisori, che oggi non ci sono. Le opinioni sono opinioni proprio per questo motivo, possono essere corrette o sbagliate che siano; non è la prima volta che viene data un'opinione sbagliata al Consiglio Comunale, non mi sembra che sia stato molto impeccabile sino ad oggi. Quindi, rimane per quanto ci riguarda, la nostra proposta di ritiro da mettere a votazione, Presidente.

PRESIDENTE: per quanto riguarda la questione pregiudiziale sollevata dal Consigliere Curiale, io mi sono espresso.

CURIALE: *indipendentemente della posizione nella nota a firma del dottore Di Como, adesso che la stavo leggendo, non smonta quella che è la mia posizione, nel senso che, nell'ultimo capoverso il Dott. Di Como dice: pertanto, in mancanza di una diversa disciplina regionale, disciplina regionale che, il dott. Di Como, non ha assolutamente detto che non è funzionale a quello che io ho detto, perché la norma regionale lo prevede in maniera specifica ed inequivocabile, che non è consentito, non è applicato in Sicilia l'art. 175, comma 4. Qua il Dott. Di Como fa riferimento un decreto legislativo che non dimostra nulla, così come non dimostra niente il Testo Unico degli Enti Locali, o meglio, il Testo Unico degli Enti Locali nell'articolo 1, comma 2, se non ricordo male, dice che: non si applica alle Regioni a statuto speciali, salvo poi dire, a meno che non ci sia diversa disciplina regionale sull'argomento, visto che il Testo Unico degli Enti Locali è formato da una miriade di articoli, e nel caso di specie, la Regione si è pronunciata in maniera chiara su tutti gli articoli, escludendo dalla Regione Sicilia l'applicazione dell'art. 175. Il dott. Di Como in questa nota, in maniera molto vaga, fa riferimento al decreto legislativo 118, però non va a dirimere la questione secondo me, non è che dice che c'è una norma regionale che lo prevede, e ancora di più quando non dà nessuna spiegazione a quella che è la norma regionale del 2020 che io ho citato, nella quale la Regione Sicilia interviene solo esclusivamente per il caso di covid, autorizza in Sicilia l'intervento del caso di urgenze, quindi di ricorrere all'approvazione della Giunta Municipale e la successiva ratifica in Consiglio Comunale, e lo ribadisco, e ci tengo ancora a dirlo, nessuno ancora, ancor meno il Dott. Di Como, mi ha spiegato per quale motivo la Regione Sicilia improvvisamente si alza e dice che in Sicilia si applica anche l'art. 175, comma 4, perché secondo la logica, e quello che scrive il dottore Di Como, che per quanto mi riguarda ripeto per quello che ha scritto non fa riferimento a quello che ho scritto io, dicendo che la norma regionale ics prevede l'applicabilità anche in Sicilia, non lo dice, io non lo trovo scritto, fa riferimento al decreto legislativo 118/2011, che recita che a decorrere da, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto, noi siamo a statuto speciale dott. Di Como, e noi su questo argomento interveniamo con norme specifiche e nella Regione Sicilia così è stato. Mi dispiace che lei ha una visione diversa di quella su questo punto, non dico sull'aspetto contabile, sul quale lei, sicuramente, è più bravo, ma su quella che è l'interpretazione letterale di una norma, alla quale lei dà un'interpretazione che, secondo me, è molto lontana da quello che è scritto, perché quando lei dice, io penso che dò un parere, no, anche lì il Sindaco, lei non deve pensare che, è scritto chiaramente al comma 17, articolo 1, della legge 9/2020, si fa espresso riferimento al fatto che in Sicilia si applica solo, tenuto conto del carattere di urgenza, limitatamente ai fondi utili per fronteggiare l'emergenza covid-19. Io su questo sono convinto della mia posizione, e continuo, a parte il fatto che a questo punto vorrei capire, e anche lì mi trova d'accordo il collega Martire, cioè, chi si deve esprimere? questo è il parere, diciamo parere, è una opinione del dott. Di Como, e l'ufficio che ha preparato l'atto deliberativo, io mi chiedo chi può intervenire in questa situazione a dirimere questa questione? visto che si parla di norme sulla applicazione o meno in Sicilia di situazioni riguardanti la contabilità, e quindi, l'applicazione del Testo Unico degli Enti Locali in materia di bilancio, io penso che sia corretto pensare che oggi l'unico che potrebbe intervenire a conferma di questo e quindi, in aiuto al Consiglio Comunale non è che il Collegio dei Revisori, che purtroppo ahimè non abbiamo, perché a questo punto le potrei dire la stessa cosa che le ha detto il Collega, chiamiamo il Collegio dei Revisori e ci facciamo dire per quale motivo, qual è il suo pensiero, e qual'è la norma che si applica. Io rispetto il pensiero del dott. Di Como, ma il Dott. Di Como non deve esprimere pensieri, deve esprimere eventualmente pareri di legittimità andando a smontare quello che ho fatto presente, citando delle norme specifiche, che qua il Dott. Di Como non cita, e vorrei capire per quale motivo non le cita, perché due sono le cose, o quella norma che ho citato io, l'articolo 45 della legge regionale 26/93, non è più applicato in Sicilia, e quindi, ci sarà una norma successiva regionale che dice che questa non è applicata, o che comunque venga ad essere recepito il decreto legislativo 118, cui fa riferimento il dott. Di Como, siccome questo non c'è scritto, io rimango della mia posizione, che il dott. Di Como conferma nell'ultimo capoverso: "in mancanza di diversa disciplina regionale specifica", ma che significa? io gliel'ho portata quella disciplina specifica, mi dica quella contraria, perché c'è, quella regionale c'è, io l'ho citata, art 45, della Legge Regionale n. 26/93, l'ho citata in maniera molto chiara, l'ho pure presentata velocemente per iscritto, però è ovvio che, se lo volete*

per iscritto, mi dovete dire oggi, e qui riferisco a lei Presidente, che è chiamato a prendere una decisione, e la invito a riflettere molto su questa decisione, la prenda con attenzione, consapevole che andando avanti nei lavori, potrebbe un domani venir fuori che l'atto è formalmente viziato e, quindi, non produce alcun effetto. Siccome si parla di materia economica, io non riesco a capire perché non ritirare l'atto, modificarlo ed eventualmente presentarlo come una variazione di bilancio semplice, normale, come era giusto fare. Attenzione, io ancora non sono entrato nel merito di quello che l'atto deliberativo, sul quale personalmente io ho tantissimo ancora da dire; se dovessimo decidere di andare avanti, cercherò di smontare la qualsiasi su questo atto deliberativo, perché secondo me non ci sono neanche i motivi dell'urgenza, quindi, io mi sono fermato solo sulla pregiudiziale che riguarda l'art. 175. Io sono convinto, alla luce anche degli approfondimenti che ho fatto, che oggi non vengono assolutamente presi in considerazione, nessuno dice che non è così, e dice che in Sicilia non si applica, io gradirei eventualmente, qualora dovesse avere un parere che dice: attenzione ai sensi delle legge regionale questa o quella che sarà, può essere che ancora deve uscire, in Sicilia si applica l'art.175, comma 4, e io l'accetto, a quel punto l'accetto! altrimenti non mi convincete facilmente, Presidente, che sia chiaro, perché non ho assolutamente intenzione di mollare su questa cosa, perché ripeto, io sono convinto che in Sicilia non si applica, ma potrei fare un altro esempio, io vorrei, per esempio spiegato, come mai prima non si ricorreva mai alla delibera di variazioni di bilancio con urgenza con ratifica in Consiglio Comunale? anche questa è la cosa che mi ha fatto scattare la molla, dico, come mai la prima volta, tra l'altro parliamo sempre dello stesso Responsabile di Direzione, allora Dirigente, mai vista una cosa del genere, mi è venuto lì il dubbio, e allora trovo la Legge Regionale, la Legge Regionale che dice? quello che ho già ampiamente detto, che nel caso di covid si ricorre all'art. 175, allora Presidente, se si ricorre a Maggio all'applicabilità in Sicilia della 175, ciò vuol dire che prima non si applicava, o che comunque non si applicano neanche ora, se non nei casi specifici delle urgenze da covid, ho approfondito ulteriormente e ho trovato la norma regionale, è chiarissima, lo specifica in maniera inequivocabile, qua nessuno mi sta scrivendo che invece non si applica, la legge regionale lo prevede, Presidente, quindi, in ogni caso ribadisco quello ho già detto, e la invito a riflettere su questa cosa, e comunque chiedo di ritirarlo, prima per approfondire meglio, perché se il Dott. Di Como fosse stato così certo della risposta, l'avrebbe data subito, cosa che fa di solito, se è stato un'ora e mezza abbondante a fare ricerche su internet, per poi tirare fuori questa cosa, vuol dire che la norma regionale specifica non l'ha trovata, quindi, magari troverà che invece non esiste, e che in realtà, andando a citare la 175, comma 4, ha commesso forse, dico forse, un errore e ci può anche stare, attenzione, ma errore o meno, il fatto che la presentazione di un atto deliberativo di variazione di bilancio con un'urgenza, lasciamo stare l'urgenza, sulla quale eventualmente andremo, ma sul fatto che comunque si ricorre articolo 175, comma 4, personalmente continuo ad avere molti dubbi sulla legittimità.

MARTIRE: io la sollecito a procedere con la richiesta di rinvio che è stata effettuata.

PRESIDENTE: sulla richiesta avanzata dal Consigliere Curiale, in assenza di ulteriori chiarimenti, io confermo quella che è la decisione che ho già comunicato a questo consesso civico. Relativamente alla richiesta di rinvio avanzata dal Consigliere Martire, imperniata sulla presenza del Collegio dei Revisori all'odierna seduta del Consiglio Comunale, ricordo che la presenza del Collegio dei Revisori non è obbligatoria, per quanto sia assolutamente consigliabile.

MARTIRE: la richiesta di rinvio è diversa, c'è una richiesta di rinvio che lei deve mettere ai voti. La richiesta del rinvio non è motivata soltanto sulla mancanza del Collegio dei Revisori, sono state date diverse motivazioni: quella sottoposta dal Consigliere Curiale, quella relativa alla contestazione dell'urgenza. Noi abbiamo fatto una richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 25, commi 5 e 6 del Regolamento del Consiglio Comunale, che lei non può sindacare, quindi, se non c'è parere contrario ritira il punto, oppure, diversamente mette ai voti. Non ci sono altre interrogazioni, c'è una richiesta precisa.

PRESIDENTE: dà lettura del comma 5, dell'art. 25, del Regolamento del Consiglio Comunale e chiede al Consigliere Martire qual è la motivazione della richiesta di rinvio.

MARTIRE: ho già spiegato le motivazioni della richiesta di rinvio, che ho fatto mettere a verbale dal Segretario. Lei non può sindacare, nella qualità di Presidente una richiesta di rinvio. Laddove c'è

unanimità la seduta si rinvia, laddove non c'è unanimità si mette a votazione il rinvio, non ce n'è interpretazione.

Il PRESIDENTE, dopo essersi consultato con il Segretario Generale afferma che non si può sindacare la richiesta di rinvio e dà ragione al Consigliere Martire.

GIANCANA: vorrebbe capire la motivazione del rinvio, si oppone al rinvio.

Quindi,

il Presidente, visto che c'è un parere contrario alla richiesta di rinvio del punto, lo mette a votazione, per appello nominale.

IL CONSIGLIOCOMUNALE

Con 12 voti favorevoli e 10 voti contrari, resi per appello nominale, chiesto dal Presidente, da 22 Consiglieri Comunali presenti e votanti (All. C)

RINVIA

la seduta all'indomani, in prosecuzione, del punto avente per oggetto: *“Ratifica variazioni agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L.”*.

Alle ore 16:15 si sospende il Consiglio Comunale

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to Patrick CIRRINCIONE

Il Consigliere Anziano
F.to Vincenza VIOLA

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--

Acquisito al Consiglio comunale il 23/11/2020

23 novembre 2020

Dichiarazione del Consigliere Comunale Giuseppe Curiale circa la questione pregiudiziale presentata, ai sensi dell'art.43 del Regolamento C.C.

Ho motivo di ritenere che le disposizioni di cui ai comma 4 e 5 dell'art.175 non trovano applicazioni nell'ordinamento regionale, in quanto con l'art. 45 della l.r. n.26/1993 sono state soppresse dal recepito comma 3 dell'art. 32 del legge 142/1990 (ora contenuto nel comma 4 dell'art. 42 TUEL) proprio le disposizioni che consentivano le variazioni e gli storni di bilancio in via d'urgenza deliberati dalle giunte, salvo ratifica consiliare.

Infatti il ricorso alla variazione di bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art.175, comma 4 del TUEL è consentito in Sicilia limitatamente ed esclusivamente ai fondi utili a fronteggiare l'emergenza COVID-19, giusto art. 1, comma 17, della legge regionale n. 9 del 12/05/2020 *"Nelle more dell'adozione delle misure nazionali in materia, la Giunta Comunale, in sede di esercizio provvisorio e limitatamente ai fondi utili a fronteggiare l'emergenza Covid-19 dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, tenuto conto del carattere d'urgenza, è autorizzata ad effettuare variazioni di bilancio, ratificate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni."*

F.to Giuseppe Curiale

CITTA' DI CASTELVETRANO

SEDUTA del 23/11/2020

APPELLO 2° ripresa dopo la sospensione ore 15.35

Elenco dei Consiglieri presenti

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016	X	
2	Vincenza VIOLA	786	X	
3	Salvatore STUPPIA	578	X	
4	CURIALE Giuseppe	561	X	
5	Angela Mandina	471	X	
6	Patrick CIRRINCIONE	443	X	
7	Filippo FOSCARI	440	X	
8	Monica DI BELLA	393	X	
9	Ignazio MALTESE	365	X	
10	Marco CAMPAGNA	364	X	
11	Rosalia MILAZZO	357	X	
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264	X	
14	Marcello Craparotta	248	X	
15	Rossana DITTA	243	X	
16	Antonio MANUZZA	225	X	
17	Biagio VIRZI'	179	X	
18	Antonio GIANCANA	159	X	
19	Gaetano CALDARERA	108	X	
20	Giuseppa COPPOLA	106	X	
21	Maurizio BONASORO	84	X	
22	Anna Maria LIVRERI	76	X	
23	Anna CORLETO	67	X	
24	Francesco VENTO	66		X
			23 PRESENTI	1 ASSENTI

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23/11/2020

OGGETTO: Proposta di rinvio del punto 3 o.d.g. avente per oggetto: "ratifica variazioni agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del t.u.e.l.".

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016	X	
2	Vincenza VIOLA	786	X	
3	Salvatore STUPPIA	578	X	
4	CURIALE Giuseppe	561	X	
5	Angela Mandina	471		X
6	Patrick CIRRINCIONE	443		X
7	Filippo FOSCARI	440		X
8	Monica DI BELLA	393	X	
9	Ignazio MALTESE	365	X	
10	Marco CAMPAGNA	364	X	
11	Rosalia MILAZZO	357	X	
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264	X	
14	Marcello Craparotta	248		X
15	Rossana DITTA	243	X	
16	Antonio MANUZZA	225		X
17	Biagio VIRZI'	179		X
18	Antonio GIANCANA	159		X
19	Gaetano CALDARERA	108		X
20	Giuseppa COPPOLA	106	X	
21	Maurizio BONASORO	84		X
22	Anna Maria LIVRERI	76		Assente
23	Anna CORLETO	67		X
24	Francesco VENTO	66		Assente
			12 SI	10 NO – 2 Ass.